



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE
PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 47
DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione
Seduta Pubblica

OGGETTO: Contributo a sostegno delle utenze non domestiche particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, attraverso l'istituto della sostituzione nel pagamento dei costi fissi della tariffa rifiuti. Individuazione dei casi in cui il comune si sostituisce al soggetto obbligato al pagamento della tariffa. Modificazioni al Regolamento comunale per la concessione di contributi.

Codice di misura CAR 17496 - Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19.

L'anno **duemilaventuno** addì trenta del mese di novembre alle ore 20.36 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

FRANCO BAZZOLI Sindaco
AMISTADI ANDREA
ANDREOLI DAVIDE
BAZZOLI ILARIO
BAZZOLI IVAN
BIANCHI LUIGI BRUNO
BONAZZA VALERIO
BONENTI GIUSEPPE
GIOVANNINI ADRIANO
MAZZOCCHI AMEDEO
MOLINARI SUSAN
MUSSI LUCA
VALENTI MASSIMO

Non partecipano in quanto assenti i Consiglieri Bonazza Sandro e Salvadori Frank (giustificati).

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Vincenzo Todaro.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.36 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n.5 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 11896 del 24/11/2021.

OGGETTO: Contributo a sostegno delle utenze non domestiche particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, attraverso l'istituto della sostituzione nel pagamento dei costi fissi della tariffa rifiuti. Individuazione dei casi in cui il comune si sostituisce al soggetto obbligato al pagamento della tariffa. Modificazioni al Regolamento comunale per la concessione di contributi.

Codice di misura CAR 17496 - Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19.

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che compiti fondamentali del Comune, sono:

- ai sensi dell'art. 1, comma 2, della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, rappresentare la Comunità locale curandone gli interessi e promuovendone lo sviluppo;
- ai sensi dell'art. 2, comma 2, della stessa Legge svolgere tutte le funzioni amministrative di interesse locale inerenti allo sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione;

Evidenziato

- che l'art. 53 dello Statuto comunale prevede con riferimento alla promozione dello sviluppo culturale, sociale ed economico della popolazione, la concessione di benefici economici, sussidi o contributi comunque denominati, da determinarsi con regolamento nel rispetto dell'ordinamento vigente ed in particolare della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato;
- che il Comune di Sella Giudicarie ha un Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati, introdotto con la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2017, e con le modificazioni introdotte con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 febbraio 2019 e con la deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 5 agosto 2020, ed ancora modificato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24 giugno 2021, strumento utile, di coordinamento delle molteplici ipotesi contributive, per la predeterminazione e con esso della pubblicazione dei criteri e delle modalità cui l'amministrazione stessa deve attenersi nella concessione dei contributi ai sensi della L.P. 30 novembre 1993, n. 22, che all'articolo 19, comma 1;

Evidenziato che a causa della pandemia da Virus Covid-19, sono state introdotte delle discipline speciali, con le quali lo Stato assegna al Comune delle risorse per far fronte alla situazione emergenziale economico sociale che riguarda fatti e situazioni assolutamente non ordinari, cosicché il Comune si trova a disporre di risorse che possono essere oggetto di concessione a privati;

Evidenziato che alcune situazioni sono caratterizzate da peculiarità specifiche tali per cui in certi casi si ha una potenziale ampia discrezionalità, ed in altri meno, cosicché non mancano alcune incertezze sulle procedure da seguire: ad esempio considerando anche le indicazioni impartite dall'Associazione Nazionale Comuni d'Italia, Anci, il Comune direttamente con Bandi approvato dalla Giunta comunale, nell'ambito di un quadro normativo di base ben definito, ha stabilito criteri e modalità di dettaglio (assolvendo comunque così al dovere di predeterminazione e pubblicazione) per la concessione di finanziamenti a valere sulle assegnazioni del Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m.i., considerando anche le dotazioni introdotte dall'art. 43 del 19 maggio 2020, n. 34; ora invece si presentano alcune fattispecie per le quali si hanno indicazioni per l'inserimento nel regolamento dei contributi come il caso che si tratta nella presente deliberazione;

Evidenziato in particolare che ora con la presente si intende istituire un contributo indiretto di cui possano beneficiare utenze non domestiche di imprese operanti sul territorio comunale soggette a TARI e cioè la tariffa rifiuti, per il quale, stanti anche alcune indicazioni giurisprudenziali (deliberazione della Corte dei Conti, Sez. Reg Controllo per

l'Emilia Romagna, n. 130/2021/PAR del 21 luglio 2021) si ritiene si debba avere corretta collocazione nel regolamento dei contributi;

Evidenziato a tal proposito, per spiegare i presupposti di tale contributo che

- il Decreto Legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, e il Decreto Legge 14 agosto 2020 n. 104, convertito con modificazioni dalla L. 13 ottobre 2020, n. 126, hanno disciplinato misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19, ed in particolare con l'art. 106 del D.L. 34/2020 e con l'art. 39 del D.L. 104/2020 hanno istituito e disciplinato il "Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali", al fine di concorrere ad assicurare ai comuni, alle province e alle città metropolitane risorse necessarie per l'espletamento delle funzioni fondamentali, per l'anno 2020, anche in relazione alla possibile perdita di entrate connesse all'emergenza COVID-19,

- il decreto del Ministero dell'economia e delle Finanze di concerto con il Ministero dell'Interno n. 2123342 di data 03/11/2020 concernente la certificazione della perdita di gettito connessa all'emergenza epidemiologica da COVID-19, nella tabella 1) ha indicato per il Comune di Sella Giudicarie una perdita massima del gettito TARI, per l'anno 2020, suscettibile di copertura per € 28.343,00.-, con le risorse di cui all'art. 106 del D.L. 34/2020 e all'art. 39 del D.L. 104/2020,

- la delibera della Giunta Provinciale n. 2262 del 22 dicembre 2020 di assegnazione ai Comuni trentini di risorse a valere sul Fondo Perequativo, della componente spettante agli enti della Provincia Autonoma di Trento del Fondo per l'esercizio delle funzioni fondamentali degli enti locali di sopra citato, ha assegnato al Comune le risorse che consentono effettivamente di disporre di tale quota di trasferimento correlata alla copertura del gettito TARI;

Evidenziato che nel corso del 2020 il Comune non ha utilizzato tale quota TARI attribuita e le risorse sono confluite nella quota vincolata del risultato di amministrazione vincolato 2020, e quindi l'Amministrazione ha valutato di utilizzare, a parziale finanziamento di interventi di sostegno delle attività locali, la quota TARI 2020, ritenendolo un supporto e un valido contributo per la copertura dei costi fissi che le utenze non domestiche si trovano comunque a pagare: ciò in un quadro più ampio e concordato tra i Comuni della Comunità, attraverso le Conferenze dei Sindaci presso la Comunità delle Giudicarie, ente quest'ultimo che gestisce la Tariffa rifiuti sul territorio dei Comuni compresi in essa;

Evidenziato che l'utilizzazione di tale "quota TARI" confluita nell'avanzo oggetto di una complessa disciplina, per il cui chiarimento occorre fare riferimento alle "FAQ" in materia emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze sul proprio sito dove risulta che è data la possibilità ai Comuni di utilizzare tale quota per finanziare agevolazioni TARI da attuarsi per mezzo del soggetto affidatario del servizio di gestione rifiuti urbani, ma è data anche la facoltà di finanziare con tali risorse anche altre tipologie di interventi, anche diversi da agevolazioni TARI ma comunque connessi all'emergenza epidemiologica, qualora sulla base delle conoscenze del proprio territorio ritengano tali altri interventi particolarmente utili;

Evidenziato anche

- che il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ed in particolare l'art. 6, comma 1, in relazione al perdurare dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, al fine di attenuare l'impatto finanziario sulle categorie economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, ha istituito nello stato di previsione del Ministero dell'Interno per l'anno 2021, un nuovo Fondo finalizzato alla concessione da parte dei Comuni di una riduzione della TARI di cui all'articolo 1, comma 639, della legge n. 147 del 2013, in favore delle categorie economiche, fondo che è stato ripartito con decreto del Ministro dell'Interno, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze del 24 giugno 2021, e poi assegnato, per quanto spettante al Comune di Sella Giudicarie con la deliberazione della Giunta Provinciale n. 1219 del 16 luglio 2021, nell'importo di Euro 17.655,55, in attuazione della competenza esclusiva della Provincia Autonoma di Trento in materia di finanza locale;

Evidenziato che dati questi presupposti, e le indicazioni avute nelle conferenze dei Sindaci, la Comunità delle Giudicarie, cui fa capo il servizio di raccolta dei rifiuti, ha approfondito la possibilità di attuare un sistema agevolatorio da parte dei Comuni rientranti nel territorio della Comunità a beneficio delle categorie socio economiche interessate dalle chiusure obbligatorie o dalle restrizioni nell'esercizio delle rispettive attività, particolarmente colpite dalle chiusure e limitazioni dovute all'emergenza sanitaria, attraverso lo strumento dell'istituto della sostituzione nel pagamento dell'importo dovuto della fattura TARI, definendo un contributo a favore degli operatori economici colpiti, in base al totale della quota fissa e della quota spazzamento anno 2021 e individuando le attività oggetto di sussidio per le quali la Comunità ha consegnato ad ogni singolo comune, con lettera del 07 ottobre 2021 acquisita agli atti prot. n. 10057, il conteggio della quota fissa e della quota spazzamento delle varie utenze non domestiche per l'anno 2021, suddivise per categorie di utenze, al fine di agevolarne la valutazione;

Evidenziato che quindi sono intercorsi ulteriori contatti tra i Comuni e la Comunità, volti a determinare le modalità di attuazione di tale iniziativa, di partecipazione al pagamento della Tariffa, riservata alle utenze maggiormente colpite dall'emergenza COVID, predisposta sulla scorta degli strumenti e dei fondi a disposizione dei Comuni, e con una più recente comunicazione della Comunità del 15 novembre e pervenuta il 16 novembre 2021, prot. 11579, è stata trasmessa una bozza di deliberazione che, seppur in forme e impostazione molto diverse dalla presente, tuttavia, in base a quanto la Comunità avrebbe concordato con la Provincia Autonoma di Trento, Servizio autonomie locali e Consorzio dei Comuni Trentini, riconfigura alcuni aspetti rilevanti l'intervento finanziario dei Comuni, a copertura della TARI attraverso l'utilizzazione dei Fondi statali;

Considerato che sono state individuate come beneficiarie del contributo le attività obbligate a lunghi periodi di chiusura (lockdown) o limitazioni nello svolgimento dell'attività e di conseguenza di assenza o riduzione di fatturato. Un esempio eclatante sono tutte le utenze turistiche che svolgono prevalentemente la loro attività nel periodo invernale, periodo soggetto a chiusura a cavallo dell'anno 2020/2021. Per di più si è rilevata la sospensione e mancanza di eventi, manifestazioni, sagre, sia nell'estate 2020 che nell'estate 2021 e di conseguenza tutte le attività che ruotano attorno a questi avvenimenti hanno ridotto la loro attività;

Evidenziato che il presupposto del contributo, oltre lo stato di bisogno per le utenze non domestiche causato dalla pandemia è volerle sostenere nel pagamento di costi fissi che risultano essere comunque presenti anche durante il periodo di chiusura o di gravi limitazioni o pregiudizi alle attività derivanti dalla Pandemia;

Ritenuto confacente l'istituto della "sostituzione" in quanto il criterio alla base del sussidio è la copertura dei costi e non un aiuto per uno sviluppo economico;

Ritenuto quindi di concedere un sussidio alle attività nella forma della sostituzione nel pagamento della fattura, come contributo a favore dei seguenti tipi di utenze non domestiche, con svolgimento di attività d'impresa, particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, di seguito specificate per codice categoria, con la sostituzione totale nella quota fissa e quota spazzamento:

- 02 - Cinematografi e teatri
- 03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
- 04A - Campeggi, distributori carburanti
- 04B - Impianti sportivi, palestre, Seggiovie, Piscina
- 05 – Stabilimenti balneari, terme, centri benessere
- 06A - Esposizioni, Autosaloni, Esposizione di materiali edili per la casa
- 06B - Esposizioni di arredi
- 07 - Alberghi con ristorante, Agritur con ristorante
- 08 - Alberghi senza ristorante, Garni, Bed and breakfast
- 13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
- 15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, antiquariato, negozi per animali
- 17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, barbiere
- 18C - Attività artigianale: Lavanderie a secco e tintorie

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, auto recuperi
21C - Produzione beni specifici: Tipografie, stamperie, vetrerie
22A - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
22B - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub con grande area esterna ove si svolge l'attività
23A - Mense, birrerie, hamburgerie
23B - Mense, birrerie, hamburgerie con grande area esterna ove si svolge l'attività
24A - Bar, caffè, pasticceria
27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante
30 - Discoteche, night club
FP07 - Alberghi con ristorante, Agritur con ristorante Fuori Perimetro
FP22A - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Fuori Perimetro
Agenzie Viaggio

il tutto per un importo complessivo stimato in massimo EURO 22.000,00 I.V.A. compresa;

Rilevato che la copertura delle riduzioni ed esenzioni di cui al punto precedente, deve essere assicurata attraverso il ricorso ai Trasferimenti Statali/Provinciali citati e pertanto si ritiene di destinare ad essa Euro 17.655,55 delle somme ricevute in applicazione dell'art. 6, comma 1 del D.L. 25 maggio 2021, n. 73, e per quanto non bastasse, fino all'ammontare di Euro 4.344,45 con quota di avanzo di amministrazione derivante dalla "quota TARI" ottenuta per l'anno 2020 a valere sul Fondo di cui all'articolo 106 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34;

Evidenziato che quindi si è in presenza di un contributo che ha come beneficiarie le utenze non domestiche sopra riportate, seppure si attua attraverso un trasferimento alla Comunità, che viene istituito e predeterminato con una certa discrezionalità del Comune (che potrebbe anche destinare almeno parte di tali risorse, quelle ora in Avanzo 2020, ad altre finalità), e non secondo criteri normativamente predeterminati rispetto ai quali il Comune si ponga come soggetto puramente attuatore, e quindi si ritiene di istituire questo tipo di contributo, inserendolo nell'ambito delle previsioni del Regolamento Comunale dei Contributi;

Evidenziato anche che si versa nell'ipotesi particolare di contributo che interessa le categorie produttive con attività di impresa che per il momento non sono previste tra i possibili beneficiari ai sensi del regolamento per i contributi, in quanto l'art. 3 del Regolamento comunale in materia di contributi prevede espressamente che

"Potranno essere ammessi ai benefici le associazioni, i comitati e gli enti pubblici e privati, con o senza personalità giuridica, privi di finalità di lucro, in possesso dei requisiti previsti per le singole fattispecie di intervento, che abbiano presentato la domanda con la documentazione prescritta. ";

e pertanto occorre, in detto articolo porre un'eccezione ammettendo la possibilità di accesso ai benefici anche soggetti che svolgono attività di impresa, anche con fini di lucro secondo una nuova ipotesi speciale da individuare con specifico articolo, che si intende introdurre con la presente deliberazione, che può essere collocata nella Parte seconda del Regolamento dei Contributi riguardante contributi speciali;

Dato atto che la Comunità delle Giudicarie gestisce la Tariffa sui rifiuti- TARI in base ai provvedimenti Assembleari n. 4 dd. 11 gennaio 2013: "Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa di Igiene Ambientale", n. 9 dd. 11 marzo 2014: "Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti/Tari", n. 31 dd. 11 dicembre 2014: "Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti/Tari", la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 3 dd. 29 febbraio 2016 "Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti/Tari", la deliberazione del Consiglio di Comunità n. 5 dd. 2 marzo 2017 "Approvazione modifiche al Regolamento per l'applicazione della Tariffa sui rifiuti/Tari" e ultima modifica con Decreto del Commissario di Comunità n. 75 dd. 28 giugno 2021

VISTA la Legge provinciale 09.12.2015 n. 18 "Modificazioni della legge provinciale di contabilità 1979 e altre disposizioni di adeguamento dell'ordinamento provinciale e degli enti locali al D.Lgs. 118/2011 e s.m. (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi

contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli artt. 1 e 2 della L. 5.5.2009 n. 42)";

VISTO il Regolamento di contabilità approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 65 del 30 dicembre 2019;

Visto che il Consiglio Comunale con delibera n.11 del 1° aprile 2021, in base a quanto disposto dall'articolo 162 del Testo Unico dell'ordinamento degli Enti Locali di cui al D. Lgs 267/2000, ha provveduto all'approvazione del bilancio di previsione finanziario 2021 - 2023 del Comune di Sella Giudicarie ed al Documento Unico di Programmazione 2021-2023 e s.m.i.;

Vista la delibera della Giunta Comunale n. 75 del 28 luglio 2021 di approvazione del Piano Esecutivo di Gestione 2021 -2023, e s.m.i.

Ritenuto di dichiarare, al fine di rispettare le scadenze previste per l'emissione della fatturazione del primo semestre 2021 TARI da parte della Comunità delle Giudicarie, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'articolo 183, comma 4, della Legge Regionale 03 maggio 2018, n. 2 "Codice degli enti locali della Regione autonoma Trentino-Alto Adige" e s.m., al fine di dare immediato corso agli adempimenti conseguenti preordinati all'impegno e concessione solleciti, nel rispetto di scadenze normative e contabili relative anche al tipo di finanziamento;

Dato atto dei pareri di cui all'art. 185, comma 1, del Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige approvato con Legge regionale 03 maggio 2018, n. 2 e s.m., espressi in forma digitale ed allegati alla presente;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2:

- parere favorevole sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- parere favorevole di regolarità contabile, della responsabile del servizio finanziario;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare gli artt. 49, comma 3, lettera a) 53,126, 183, 185, 187;

A voti unanimi favorevoli palesemente espressi per alzata di mano da parte dei tredici membri del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1. Di introdurre il contributo a sostegno per l'anno 2021, delle utenze non domestiche, particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, attraverso l'istituto della sostituzione nel pagamento dei costi fissi della tariffa rifiuti, come illustrato in premessa, con l'inserimento di adeguate previsioni nel Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati adottato con la deliberazione del Consiglio comunale n. 77 del 18 dicembre 2017, e modificato con deliberazione del Consiglio comunale n. 12 del 26 febbraio 2019 e con deliberazione del Consiglio comunale n. 36 del 5 agosto 2020, ed ancora con deliberazione del Consiglio comunale n. 23 del 24 giugno 2021, come indicato al punto che segue;

2. Di introdurre nel Regolamento per la concessione di finanziamenti e benefici economici a enti pubblici e a soggetti privati, le seguenti disposizioni:

--- nell'art. 3, si aggiunge il comma 4 che recita:

"4. Nei Contributi speciali, previsti dalla Parte seconda del presente Regolamento, possono essere previsti Contributi a favore di soggetti che svolgono attività d'impresa, anche se impresa con scopo di lucro."

- nella Parte seconda, Contributi speciali, si aggiunge l'art. 25 ter, con il seguente testo:

"Art. 25 ter.

Contributi per la valorizzazione delle risorse finanziarie assegnate al Comune per attuare misure di sostegno all'economia ed alle imprese, anche imprese operanti con scopo di lucro, previste dall'ordinamento vigente in relazione alla Pandemia da virus Covid 19.

1. Sono concessi contributi a sostegno, per l'anno 2021, delle utenze non domestiche con natura di attività di impresa, particolarmente colpite dall'emergenza sanitaria, attraverso l'istituto della sostituzione nel pagamento dei costi fissi della tariffa rifiuti, con il quale il Comune di Sella Giudicarie si sostituisce, ai soggetti obbligati, nel pagamento della tariffa, nei casi di seguito specificati per codice categoria, con la sostituzione totale nella quota fissa e quota spazzamento:

02 - Cinematografi e teatri

03 - Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta

04A - Campeggi, distributori carburanti

04B - Impianti sportivi, palestre, Seggiovie, Piscina

05 – Stabilimenti balneari, terme, centri benessere

06A - Esposizioni, Autosaloni, Esposizione di materiali edili per la casa

06B - Esposizioni di arredamenti

07 - Alberghi con ristorante, Agritur con ristorante

08 - Alberghi senza ristorante, Garni, Bed and breakfast, Agritur senza ristorante

13 - Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli

15 - Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, antiquariato, negozi per animali

17 - Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, estetista, barbiere

18C - Attività artigianale: Lavanderie a secco e tintorie

19 - Carrozzeria, autofficina, elettrauto, auto recuperi

21C - Produzione beni specifici: Tipografie, stamperie, vetrerie

22A - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub

22B - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub con grande area esterna ove si svolge l'attività

23A - Mense, birrerie, hamburgerie

23B - Mense, birrerie, hamburgerie con grande area esterna ove si svolge l'attività

24A - Bar, caffè, pasticceria

27 - Ortofrutta, pescherie, fiori e piante

30 - Discoteche, night club

FP07 - Alberghi con ristorante, Agritur con ristorante Fuori Perimetro

FP22A - Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub Fuori Perimetro

Agenzie Viaggio.

2. La riduzione compete automaticamente per tutto l'anno 2021 alle attività non domestiche di cui al punto precedente, che sono intestatarie di utenza TA.RI. presso la Comunità delle Giudicarie, insistenti sul Comune di Sella Giudicarie.

3. Il Contributo, con utilizzazione di risorse per massimo Euro 22.000,00, I.V.A. compresa, troverà copertura per l'importo di massimo di € 4.344,45. nella quota del risultato di amministrazione vincolato 2020 derivante dalla "quota TARI" a valere sui trasferimenti ai sensi dell'106 del D.L. 34/2020 e dell'art. 39 del D.L. 104/2020, e per l'importo di Euro 17.655,55 nei fondi assegnati dalla Provincia Autonoma di Trento con propria deliberazione n. 1219 del 16 luglio 2021 relativi al D.L. 25 maggio 2021, n. 73, ed in particolare l'art. 6, comma 1.

4. Ferma restando la facoltà della Giunta di manifestare eventuali indirizzi per la definizione di dettagli operativi per la concessione, spetta al responsabile gestionale delle relative risorse, in base allo Stanziamento del Piano esecutivo di gestione, individuare, in collaborazione con la Comunità, gli aventi diritto e procedere alla concessione, tenendo in considerazione che per le

modalità di finanziamento tali contributi attengono al Codice di misura CAR 17496 Regime quadro nazionale sugli aiuti di Stato – COVID 19.

5. Rimane fermo che per quanto riguarda contributi alle Imprese a valere Fondo di sostegno alle attività economiche, artigianali e commerciali, di cui ai commi 65-ter, 65-quater e 65-quinquies dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e s.m.i., ed anche in base alle dotazioni introdotte dall'art. 43 del 19 maggio 2020, n. 34, spetta alla Giunta comunale provvedere ad attuare la relativa disciplina attraverso la definizione di appositi Bandi. “

3. Di dare attuazione a tali disposizioni regolamentari, considerando che la spesa derivante dall'adozione del presente provvedimento trova imputazione al capitolo di spesa 09031.04.1096 del Piano esecutivo di gestione e che la concessioni con l'impegno verrà perfezionata con determinazione del Responsabile Servizio competente;
4. Di trasmettere copia del presente provvedimento, ad intervenuta esecutività, alla Comunità delle Giudicarie per gli adempimenti di competenza;
5. Di dichiarare il presente provvedimento, ad unanimità di voti palesi espressi per alzata di mano da parte dei tredici membri del Consiglio presenti e votanti, immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 183, 4° comma, del Codice degli Enti locali approvato con L.R. 03.05.2018 n. 2 per le motivazioni in premessa citate;
6. Di dare evidenza che, avverso la presente deliberazione, ai sensi e per gli effetti dell'art. 183 c. 5 del Codice degli Enti locali. approvato con L.R. 3.5.2018, n. 2, è ammessa opposizione, da presentare alla Giunta Comunale entro il periodo di pubblicazione, o ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ex art. 8 del DPR 24.11.1971 n. 1199 entro 120 giorni, e giurisdizionale avanti il T.R.G.A. di Trento ai sensi dell'art. 8 del D.Lgs. 2.07.2010 n. 104 entro 60 giorni, da parte di chi abbia un interesse concreto ed attuale.

Data lettura del presente verbale, viene approvato e sottoscritto,

Al presente verbale vengono uniti i pareri di regolarità tecnica amministrativa e contabile.

Sottoscritto Digitalmente, la Consigliera delegata alla firma Susan Molinari

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, Vincenzo Todaro

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – Vincenzo Todaro (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa.